

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11250/2017 proposto da:

FINEST SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CARDILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato CIRO CARANO;

- ricorrente -

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA 82, presso lo studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO DONOLATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 646/2016 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 16/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Svolgimento del processo- motivi della decisione

Rilevato che:

Finest s.p.a. conveniva in giudizio B.F., già amministratore delegato della società, contestando la responsabilità dello stesso per aver agito in conflitto di interessi con la medesima, avendo omesso di riferire in ordine ai rapporti di parentela sussistenti con un membro dell'organo di consulenza incaricato di esaminare la convenienza di un'operazione di finanziamento nei confronti di società estere;

l'adito tribunale di Trieste rigettava la domanda, poichè la fattispecie di responsabilità dell'amministratore era da ricondurre alla violazione degli obblighi di informazione di cui all'art. 2391 c.c., nell'ambito della generale azione di responsabilità disciplinata dall'art. 2392, con onere della prova in ordine al danno cagionato alla società e al nesso causale;

ad avviso del tribunale, era mancata appunto tale prova, poichè non era stata dimostrata nè l'esistenza di un vantaggio patrimoniale per il convenuto a seguito dell'operazione di finanziamento deliberata, nè l'eventualità dell'adozione della delibera di finanziamento in caso di adempimento degli obblighi di informazione;

la corte d'appello di Trieste, con ordinanza del 1-3-2017, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della società ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dacchè il ricorso per cassazione della medesima avverso la sentenza di primo grado, con articolazione di un unico mezzo;

B. ha resistito con controricorso;

la ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2391, 1223, 2727 e 2697 c.c., sul rilievo che l'art. 2391, attiene a fattispecie di responsabilità autonoma rispetto a quella disciplinata dall'art. 2392: a suo dire, l'obbligo informativo disciplinato dall'art. 2391, si presterebbe a ricomprendere, a seguito della riforma, ogni ipotesi di interesse dell'amministratore nell'operazione oggetto di delibera consiliare, ivi compresa l'ipotesi di rapporti familiari con soggetti incaricati di svolgere consulenze per conto della società; inoltre, l'ipotesi di responsabilità per omesso adempimento degli obblighi informativi comporterebbe, a differenza del modello generale di responsabilità nei confronti della società, un'inversione dell'onere della prova quanto alla presunzione di rilevanza causale della condotta rispetto al danno subito dalla società;

il ricorso è manifestamente infondato, essendo sufficiente correggere la motivazione del tribunale nella parte attinente al tipo di azione proposta;

essendo stata dedotta un'ipotesi di danni riferibile alla violazione, da parte dell'amministratori, dei cd. obblighi di disclosure (art. 2391 c.c., comma 1), la fattispecie era da annoverare nell'art. 2391 c.c., comma 4, che, a prescindere dalla sorte di eventuali rimedi reali quanto alla deliberazione consiliare assunta, consente alla società di far valere la responsabilità dell'amministratore per i danni derivati da tale specifico inadempimento;

senonchè, il tribunale, con valutazione di fatto istituzionalmente a lui rimessa, non sindacata sul versante dell'omesso esame di fatti decisivi, ha stabilito che non era stata prospettata l'esistenza di un vantaggio patrimoniale del B. nell'operazione di finanziamento alla società estera;

in secondo luogo ha osservato, anche all'esito di un giudizio controfattuale, che nessuna prova era emersa in ordine al nesso tra l'inadempimento ascrivito all'amministratore e la conseguenza dannosa ipotizzata;

è decisivo allora considerare che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il dato testuale della disposizione sopra evocata non permette di rilevare alcuna inversione dell'onere della prova in tema di verifica del danno ovvero di nesso causale tra l'omissione dell'amministratore e la conseguenza dannosa;

sulla società che assuma di essere stata danneggiata dall'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'amministratore incombe pur sempre la prova del danno e del nesso di causalità;

tanto questa Corte ha già affermato merco un principio che, enunciato in relazione all'appalto, viene in rilievo dinanzi a qualsiasi contratto che risulti infine stipulato in conseguenza della deliberazione: "ai fini della responsabilità dell'amministratore di una società ex art. 2391 c.c., comma 2, per non essersi astenuto dal voto sulla deliberazione con cui gli vengono affidati lavori in appalto, non basta che le opere siano state realizzate dall'appaltatore - per personali attitudini o per il concorso di particolari circostanze a lui favorevoli - con costi minori di quelli contabilizzati, ma deve fornirsi la prova del danno "ingiusto" cagionato alla società, e cioè dell'eccessività del corrispettivo pattuito rispetto a quello di norma effettivamente praticato per opere del medesimo tipo o, comunque, della concreta possibilità di realizzare tali opere mediante altre imprese a condizioni più vantaggiose per la committente" (v. Cass. n. 12700-93 e già Cass. n. 285-62);

ne postula diversa conclusione la sentenza citata dalla ricorrente (Cass. n. 3483-98), la quale si è limitata a evidenziare che, ai fini della sussistenza della responsabilità degli amministratori per la loro partecipazione a una delibera riguardante un'operazione in conflitto di interessi con la società, è sufficiente che tale operazione presenti una utilità per la controparte nella quale i suddetti amministratori abbiano un interesse, risultando influente, a tal fine, la valutazione delle scelte gestionali e delle ragioni che hanno indotto gli amministratori a compierle; ciò in quanto, invero, in presenza di un conflitto di interessi, "la fonte della responsabilità è costituita dal compimento dell'azione in sé e per sé considerata, dalla sua illegittimità conseguente all'essere stata compiuta in violazione di precisi canoni generali e specifici di comportamento, e dalla dannosità della scelta gestionale, senza che, peraltro, possa rilevare il merito di tale scelta"; chè anzi proprio il riferimento alla dannosità della scelta gestionale, quale elemento essenziale della responsabilità, implica, anche in base alla citata decisione, la condivisione del principio per cui della prova di tale dannosità resta onerata l'attrice secondo gli ordinari criteri distributivi di cui all'art. 2697 c.c.;

il ricorso va pertanto rigettato e le spese processuali poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2018

Fallimenti e Società.it